



COMUNE DI LIMONE PIEMONTE

Ufficio Tributi: Tel. 0171.925264 - Fax 0171.925249
Via Roma, 32 – CAP 12015



Provincia di Cuneo

P. IVA 00461550048
C.F.80003770049

<http://www.limonepiemonte.it>
comune@comune.limonepiemonte.it

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - ANNO 2019

A partire dall'anno 2014 la legge di stabilità ha introdotto un nuovo tributo chiamato **TASI tributo per i servizi indivisibili** che affianca l'IMU nella tassazione dei fabbricati, comprese le abitazioni principali e delle aree fabbricabili.

Per **l'anno 2019** la TASI avrà le seguenti scadenze:

PRIMA RATA (ACCONTO): 17 GIUGNO 2019

SECONDA RATA (SALDO): 16 DICEMBRE 2019

ALIQUOTA TASI: 1 per mille

CHI DEVE PAGARE

Per l'anno 2019 la TASI non è dovuta dai proprietari di abitazione principale e relative pertinenze. (Il comma 14 della L. 208/2015, riscrive il comma 669 della L. 147/2013, prevedendo che «*il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*»).

Su tutte le altre fattispecie imponibili si applica l'aliquota TASI dell'1 per mille.

Continuano ad essere soggetti alla TASI gli immobili che posseggono i requisiti di ruralità e gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "immobili merce").

La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU (Imposta municipale propria).

COME CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

Per calcolare la TASI sui fabbricati, occorre individuare la rendita catastale dell'imponibile desumibile dalla visura catastale e rivalutarla del 5%. Al risultato così ottenuto deve essere applicato il moltiplicatore relativo alla categoria di appartenenza che di seguito viene riepilogato:

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
Da A/1 a A/9 ; C/2, C/6 e C/7;	160
Da B/1 a B/8; C/3; C/4; C/5;	140
A/10 (uffici) e D/5;	80
Da D/1 a D/4; da D/6 a D/10;	65
C/1	55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D interamente posseduti da imprese, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del D. Lgs. 30/12/1992, n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti aggiornati ai sensi del medesimo art. 5 del D. Lgs. N. 504 del 30/12/1992.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo a riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione a ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

COME CALCOLARE L'IMPORTO DA VERSARE

L'importo della prima rata della TASI è calcolata applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata.

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni.

VERSAMENTO

Le scadenze per l'anno 2019 sono: 17 GIUGNO - 16 DICEMBRE

Il versamento dell'imposta dev'essere effettuato con il **modello di pagamento unificato (F24)** utilizzando i seguenti codici tributo:

CODICE	TRIBUTO
3958	TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze
3959	TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	TASI per le aree fabbricabili
3961	TASI per gli altri fabbricati

Per l'anno 2019, il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50 % dell'importo ottenuto applicando l'aliquota deliberata dal comune.

La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con l'eventuale conguaglio sulla prima rata entro il 16 dicembre.

Il pagamento del tributo dev'essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore od uguale ad euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo annuo minimo del versamento è fissato in € 2,00 e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia.

Il modello F24 è reperibile negli sportello bancari e postali e può essere scaricato e stampato dal sito www.agenziaentrate.gov.it ove sono riportate anche le istruzioni relative alla compilazione.